

# REGOLAMENTO SPECIALE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI APPROVATO CON D.C. N.62 DEL 04/10/2011

## INDICE

- Art. 1 (Finalità ed oggetto)
- Art. 2 (Beni alienabili)
- Art. 3 (Programma di vendita)
- Art. 4 (Alienazione di beni non compresi nel Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari)
- Art. 5 (Prezzo di vendita)
- Art. 6 (Procedure di vendita)
- Art. 7 (Asta Pubblica)
- Art. 8 (Asta Pubblica – offerte)
- Art. 9 (Aste deserte)
- Art. 10 (Garanzie e Cauzione)
- Art. 11 (Trattativa Privata Diretta)
- Art. 12 (Trattativa Privata Diretta preceduta da gara ufficiosa)
- Art. 13 (Permuta)
- Art. 14 (Pubblicità)
- Art. 15 (Norma finale)

### Art. 1 - Finalità ed oggetto

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, dell'art. 58 del D.L. 25/6/2008, così come convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il presente Regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili e dei diritti immobiliari appartenenti allo Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, successivamente indicato come IACP, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
2. Con le disposizioni del presente Regolamento l' IACP assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione.
3. Il presente Regolamento costituisce "lex-specialis" per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell'Ente.

### Art. 2 - Beni alienabili

1. Sono alienabili:
  - a) I beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile dello IACP, come risulta dall'inventario della Ente e dalla Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché i beni dei quali lo IACP è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione e altre cause;
  - b) I beni immobili facenti parte del Patrimonio indisponibile dello IACP per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
  - c) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a) e b).
2. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria dal vincolo.
3. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.
4. Per gli immobili ad uso abitativo viene osservata la normativa regionale e nazionale in materia.

### Art. 3 - Programma di vendita

1. Per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente art. 2 il Consiglio di Amministrazione approva il Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari proposto dagli Uffici, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che lo IACP intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

2. Nel Piano sono indicati:

- a) i beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare;
- b) una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);
- c) il valore di massima dei singoli beni;
- d) Il nominativo del Responsabile del procedimento di vendita.

3. Il Piano è approvato annualmente come allegato del Bilancio e deve essere coordinato con la programmazione economico- finanziaria pluriennale.

4. Il Piano delle Alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

### Art. 4 - Alienazione di beni non compresi nel Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel Piano, individuando comunque il Responsabile del procedimento di alienazione.

### Art. 5 - Prezzo di vendita

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura del Settore Tecnico dell'Istituto o, per casi particolari adeguatamente motivati, da Enti, Commissioni tecniche o da professionisti esterni appositamente incaricati.

2. La perizia estimativa deve espressamente specificare:

- a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
- b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita.

3. Il prezzo base di vendita sarà costituito dal valore di stima, maggiorato delle spese sostenute per la redazione delle perizie, qualora le stesse siano redatte da professionisti esterni allo IACP.

### Art. 6 - Procedure di vendita

1. Sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:

- a) asta pubblica (artt. 7, 8, 9);
- b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa (art. 11 e 12);
- c) trattativa privata (art. 11);
- d) permuta (art. 11 e 13).

### Art. 7 - Asta Pubblica

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante Asta Pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 73 lettera c) del R.D. 25.05.1924 n. 827, sulla base del prezzo di vendita determinato ai sensi dell'art. 5.

2. L'asta pubblica viene indetta con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo che individua i beni da alienare, approva il bando d'asta ed impegna le necessarie somme.
3. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.

#### Art. 8 - Asta Pubblica - offerte

1. L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente.
2. L'aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo.
3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti dello IACP consegue alla stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
4. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base d'asta.
5. Sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare.
6. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. L'offerente per persona da nominare deve formalizzare la nomina mediante comunicazione scritta e controfirmata per accettazione dal terzo entro 15 giorni dall'aggiudicazione in sede d'asta. Unitamente a detta comunicazione o comunque entro gli ulteriori 15 giorni il terzo nominato deve presentare tutta la documentazione richiesta dall'avviso d'asta per gli offerenti, cauzione compresa. L'offerente in sede d'asta e il terzo nominato restano comunque solidalmente obbligati sino alla formale aggiudicazione del lotto a favore del terzo nominato da parte dell'Amministrazione. In difetto l'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del primo offerente.
7. Nell'eventualità che siano state presentate due offerte uguali si procederà a richiedere in sede di aggiudicazione a ciascun offerente un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte. L'offerente non presente in sede d'asta non potrà vantare alcun diritto.
8. Analogamente, in presenza di più soggetti aventi lo stesso diritto di prelazione su un bene, se gli stessi non si accordano si procederà mediante estrazione a sorte.

#### Art. 9 - Aste deserte

1. Qualora la prima asta vada deserta ed inutilmente decorsi i trenta giorni di cui al comma 3, lo IACP ha facoltà di indirne una successiva riducendo il prezzo fino ad un massimo del 10%.
2. Dal secondo incanto andato deserto ed inutilmente decorsi i trenta giorni di cui al comma 3, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla vendita a trattativa privata come previsto dall'art.11 lett. f), all'indizione di un terzo esperimento pubblico riducendo il prezzo originario fino ad un massimo del 20%, ovvero valutare l'opportunità di sospendere la procedura di alienazione del bene.
3. Sin dalla prima asta deserta sono ammesse offerte di acquisto, nel termine perentorio dei successivi trenta giorni, da effettuarsi con le modalità stabilite per l'asta e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto. In tali ipotesi l'aggiudicazione avviene con le forme di cui al precedente art. 8.

#### Art. 10 - Garanzie e Cauzione

1. Lo IACP assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.

3. La cauzione, da versare in tutte le ipotesi di alienazione del presente Regolamento, nelle forme indicate dal bando d'asta o da apposito provvedimento dell'Amministrazione, è determinata in misura pari al 10% del valore del bene. La stessa viene trattenuta dallo IACP come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell'atto e sarà incamerata se l'aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula dopo la formale convocazione.

#### Art. 11 - Trattativa Privata Diretta

1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali dello IACP e di altri Enti Pubblici, di incentivare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico del territorio, è ammessa la trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:

- a) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse;
- b) alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali;
- c) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l'Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali;
- d) fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati;
- e) immobili derivanti da aste andate deserte secondo quanto stabilito all'art. 9, comma 2;
- f) alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo € 20.000,00) per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l'Amministrazione (ad esempio aree residuali, pertinenze stradali ecc.);
- g) alienazione di beni immobili sui quali insiste un diritto reale di godimento a favore di soggetti pubblici e/o privati non ancora scaduto.

2. In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente, che dovrà agire in nome proprio e non per persona da nominare, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 5.

3. Nel caso previsto dalla lettera e) il prezzo di mercato di cui al precedente comma è quello posto a base dell'ultimo incanto deserto.

4. Ove si verifichi la presenza di più di un soggetto avente contemporaneamente titolo all'acquisto l'individuazione dell'acquirente finale è effettuata mediante espletamento di una gara ufficiosa con le modalità di cui al successivo articolo 12.

5. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 2 verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 ed autorizza la vendita, indicandone prezzo e condizioni, a favore dell'interessato o del soggetto che sarà individuato a seguito di gara ufficiosa.

Di detto provvedimento è data immediata notizia mediante pubblicazione per estratto da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 14.

6. Accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita il Responsabile del Settore competente dispone con proprio atto l'alienazione del bene. Tale determinazione è vincolante per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti dello IACP consegue alla stipula del contratto.

7. Per le garanzie e la cauzione si applica il precedente art. 10.

#### Art. 12 - Trattativa Privata Diretta preceduta da gara ufficiosa.

1. Nelle ipotesi di cui al precedente art. 11 ed in presenza di più soggetti aventi contemporaneamente titolo all'acquisto si procede all'individuazione dell'acquirente finale mediante gara ufficiosa con le modalità di cui al presente articolo.

2. Il Responsabile del Settore avvisa gli interessati alla gara ufficiosa, trasmettendo apposito invito con indicate le modalità della gara e la documentazione da produrre.
3. Nel giorno stabilito dall'invito una Commissione costituita dal Responsabile del procedimento, dal Responsabile del Settore Amministrativo e dall'Ufficiale Rogante dell'Ente, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte. Delle operazioni deve essere redatto verbale.
4. L'alienazione è disposta con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo a favore del migliore offerente, accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia agli articoli 10 e 11.

### Art. 13 - Permuta

1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili.
2. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia agli articoli 10 e 11.

### Art. 14 - Pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/97 sono garantite adeguate forme di pubblicità sia alle alienazioni tramite asta che alle alienazioni a trattativa privata, al fine di acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.
2. I bandi delle aste, oltre alle forme di pubblicità previste dalla legge, devono essere obbligatoriamente pubblicati:
  - a) quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia pari o superiore all'importo di € 200.000,00: in forma integrale all'Albo on line e sul sito WEB dello IACP, con Affissioni all'albo in forma integrale nel Comune di ubicazione del bene;
  - b) quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia compreso tra €200.000,00 e €20.000,00: in forma integrale all'Albo on line, sul sito WEB dello IACP, con Affissioni in forma integrale nel Comune di ubicazione del bene;
  - c) quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia pari o inferiore a €. 20.000,00: in forma integrale all'Albo pretorio e sul sito WEB dello IACP, con Affissioni per estratto nel Comune di ubicazione del bene.
3. Delle Deliberazioni di Consiglio di Amministrazione che autorizzano la trattativa privata nelle ipotesi di cui agli artt. 11, 12 e 13 deve essere dato immediato avviso, a cura del Responsabile del procedimento, mediante pubblicazione per estratto all'Albo e sul sito WEB dell'Ente. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto all'Albo i terzi interessati hanno facoltà di presentare osservazioni.
4. Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste di volta in volta nei provvedimenti di vendita.

### Art. 15 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa Regionale e Nazionale vigente di Settore.
2. Il presente regolamento produrrà effetti a far data dalla sua approvazione.